

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 settembre 2018, n. 322
Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta. Rilascio accreditamento istituzionale di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Barletta (BT) alla Via Raffaello Sanzio, nn. 3-5-9-11, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa, prorogata con D.D. n. 16 del 29/06/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 – *“Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.”* ha previsto la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con copertura assistenziale per 24h giornaliera che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

all'art. 20, comma 1 che *“L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla*

sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;

all’art. 24, tra l’altro, che:

“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.

3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

(...)”.

Con Deliberazione n. 59 del 31/01/2017 pubblicata sul BURP n. 20 del 13/02/2017, ad oggetto *“Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18. Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità assoggettati a misure di sicurezza non detentive. Determinazione della tariffa giornaliera e disposizioni relative all’accreditamento delle strutture.”*, la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, *“che le CRAP dedicate, in quanto strutture di nuova istituzione non rientrino nel blocco degli accreditamenti previsto dall’art. 1, comma 796, lettera u) della L. n. 296/2006 e dall’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007 e s.m.i., e pertanto, le suddette strutture possono accedere all’accreditamento istituzionale di cui alla L.R. n. 8/2004, previa acquisizione delle autorizzazioni previste e della presentazione di apposita istanza.”.*

Con nota prot. n. 274 del 03/02/2017, trasmessa con PEC in pari data e acquisita agli atti della scrivente con prot. n. 1482 dell’08/02/2017, il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta ha presentato istanza di accreditamento istituzionale della struttura di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Barletta (BT) alla Via Raffaello Sanzio, nn. 3-5-9-11, dichiarando, tra l’altro:

- che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- che è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 18/2014;
- che la direzione sanitaria è affidata alla Dott.ssa Adriana Zito, nata il 21/10/1973, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari il 29/10/2010, specialista in Psichiatria ed iscritta presso l’Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Bari,

ed allegandovi:

- autocertificazione del diploma di laurea e di specializzazione del Responsabile Sanitario;
- copia della D.D. n. 9/2017 di autorizzazione all’esercizio;
- dichiarazione di non assoggettabilità al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- copia dell’istanza al SUAP di Barletta per l’autorizzazione alla realizzazione;
- copia della S.C.I.A. presentata al SUE del Comune di Barletta;
- copia della D.D. n. 129/2016 di parere favorevole di compatibilità;

- copia dell'autocertificazione di agibilità presentata al Settore Edilizia privata e urbanistica del Comune di Barletta;
- copia dell'autorizzazione alla realizzazione prot. n. 82164 del 14/12/2016 rilasciata dal Sindaco del Comune di Barletta.

Per quanto sopra;

richiamato l'art. 24, comma 3 e l'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che

“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;

premessi che:

“

- *in riferimento al sopralluogo del 20/07/2017 presso la CRAP dedicata di cui all'oggetto, effettuato tra gli altri dal Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità, con verbale dell'08/09/2017 il medesimo Dirigente ha rilevato, tra l'altro, che “le condizioni strutturali sono risultate buone, mentre gli arredi, di recente acquisizione, sono insufficienti (ad esempio: i corridoi non sono arredati; nelle stanze da letto non sono presenti i tavolinetti e le sedie prescritti dal RR 3/2005) e le stanze mancano completamente di elementi decorativi.”;*
- *con nota prot. n. A00_183 PROT/18/09/2017/0004395 ad oggetto “SOPRALLUOGO PRESSO LA COMUNITÀ RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA (CRAP) GESTITA DAL CONSORZIO METROPOLIS, SITA IN VIA RAFFAELLO SANZIO N. 3/5 E N. 9/11 – BARLETTA. COMUNICAZIONE.”, il Dirigente di questa Sezione ed il Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità, in relazione al sopralluogo di cui sopra ed al verbale ivi allegato, hanno invitato il Consorzio Metropolis, tra l'altro, a:*

“

- a) *Completare gli arredi della struttura per quanto concerne, in particolare, i corridoi e le camere da letto, arricchendo la stessa con elementi decorativi, come prescritto dal Regolamento Regionale n. 7/2002 – art. 12 – punto g) e dal RR 3/2005 – Sezione D.03 – PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE: STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA – REQUISITI STRUTTURALI.”;*

con nota prot. n. A00_183/5177 del 09/10/2017, trasmessa per conoscenza anche al Sindaco del Comune di Barletta, al legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. ed al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia, questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Regolamento Regionale n. 18/2014 e dalla L.R. n. 9/2017 per la tipologia di struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità”.

Con nota prot. n. 111140/UOR 09 – Direz. del 03/05/2018 trasmessa con Racc. A/R del 10/05/2018, ad oggetto “Verifica del possesso dei requisiti ulteriori ai sensi del R.R. 03/2005 e smi per l'accreditamento istituzionale della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014) con 10 posti letto, ubicata nel Comune di Barletta alla Via Raffaele Sanzio nn° 3 - 5 - 9 - 11 gestita dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta – Parere.”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e il Direttore del SISP Area Nord della ASL BA hanno comunicato a questa Sezione quanto segue:

“Nel dare seguito a nota n. 5177 del 9/10/2017, a firma del Dirigente di codesto Servizio Accreditamenti e Qualità, pervenuta in data 24/11/2017 e registrata con prot. N. 271442, si rappresenta di aver concluso le verifiche del caso. Pertanto, visto l’esito dei sopralluoghi eseguiti in data 23/01/2018 e 01/03/2018 ed esaminati gli atti acquisiti, si esprime giudizio favorevole in relazione al possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., e dal R.R. 18/2014, per la tipologia di struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità” per n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di Barletta alla Via Raffaele Sanzio nn° 3 – 5 – 9 – 11, come da planimetria allegata, gestita dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta e di cui è responsabile sanitario il Dr. Gaetano Lusi, nato (...) l’1/7/58, in possesso di specializzazione in Psichiatria conseguita presso l’Università di Bari in data 12/07/1990.

Si allegano copie dei suddetti verbali di sopralluogo n. 72/R.I. del 23/01/2018 e n. 176 R.I. dell’1/3/2018.”.

Per tutto quanto sopra riportato;

si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 24 L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è Luigi Paparella, l’accreditamento istituzionale di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Barletta (BT) alla Via Raffaello Sanzio, nn. 3-5-9-11, il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Gaetano Lusi, nato a Bari l’1/7/58, medico specialista in Psichiatria, con la precisazione che:

- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;*
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare ai sensi dell'art. 24 L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è Luigi Paparella, l'accreditamento istituzionale di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Barletta (BT) alla Via Raffaello Sanzio, nn. 3-5-9-11, il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Gaetano Iusi, nato a Bari l'1/7/58, medico specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali,*

con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";*

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante del "Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l." con sede legale in Molfetta (BA), Via Alba n. 2/8 Pal. Garofano;
- al Direttore Generale dell'ASL BT;
- al Direttore del DSM ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Barletta (BT).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)